



**COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

[www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it](http://www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it)

[Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it](mailto:pec:protocollo@comunecattolicaeraclea.it)

**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 08 di registro – seduta del 27/02/2024

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2024</b>
----------------	---

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO e questo giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 19,00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.1707 del 22.02.2024, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	<b>ALAGNA GIUSEPPA</b>	<b>X</b>		7	<b>AUGELLO CAROLINA MARIA</b>	<b>X</b>	
2	<b>VIZZI ANTONIO</b>	<b>X</b>		8	<b>BALLARÓ GIOVANNA</b>	<b>X</b>	
3	<b>MESSINA GIUSEPPE</b>	<b>X</b>		9	<b>PIAZZA NICOLA</b>	<b>X</b>	
4	<b>MILIZIANO ALESSANDRO MARIA</b>	<b>X</b>		10	<b>DANGELO GIUSEPPE</b>	<b>X</b>	
5	<b>PLATANIA GIUSY LINDA</b>	<b>X</b>		11	<b>GIUFFRIDA ANABELLE</b>	<b>X</b>	
6	<b>SCIORTINO GIUSEPPE</b>	<b>X</b>		12	<b>CAMMALLERI PAOLO ENZO</b>	<b>X</b>	
					<b>Numero Pres./Ass.</b>	<b>12</b>	<b>//</b>

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'Ins. **Giuseppa Alagna**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Domenico Catuara**.

Scrutatori nominati dal Presidente: Sciortino Giuseppe, Messina Giuseppe e Piazza Nicola.

Partecipano in modalità telematica a distanza, in video collegamento, alla presente seduta consiliare, il Consigliere c/le Miliziano Alessandro Maria, la Consigliera c/le Augello Carolina Maria, la Consigliera c/le Giuffrida Anabelle, il Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, come previsto dai criteri di partecipazione approvati con deliberazione del C.C. n.22 del 14.09.2022.

Partecipano, altresì, alla seduta consiliare, ai sensi dell'art.20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n.7 e ss.mm.ii., il Vicesindaco Spezio Michele e gli Assessori comunali Gurreri Cinzia e Piro Pietro.

### **IL PRESIDENTE**

- Invita i Consiglieri comunali presenti ad adottare le proprie determinazioni, in merito alla proposta iscritta al punto secondo all'ordine del giorno, avente ad oggetto: “*IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO D’IMPOSTA 2024*”, munita dei relativi pareri favorevoli tecnici e contabili, ed invita preliminarmente il Responsabile dell’Area Tributi, Dott. Antonio S. Piro a relazionare la proposta;
- Sentita la relazione del Responsabile dell’Area Tributi, Dott. Antonio S. Piro, il quale illustra l’anzidetta proposta e le novità introdotte dalla normativa vigente, a firma dello stesso e da parziale lettura, rendendo edotti tutto il consesso. Inoltre, chiede agli astanti qualora avessero dei dubbi e delle osservazioni da porre, mostrando la totale disponibilità ad ogni eventuale chiarimento;
- A questo punto chiede la parola e ne ottiene facoltà il Consigliere comunale, Cammalleri Paolo Enzo, il quale interviene per delucidazioni sulle tariffazioni applicate da questo Comune al Responsabile dell’Area Tributaria, che di conseguenza risponde adeguatamente alla richiesta;
- Udito l’intervento del Sindaco, il quale ricorda che il nostro comune risulta essere tra i pochi comuni italiani a mantenere l’esenzione IMU ai pensionati iscritti A.I.R.E.;
- Considerato che il Presidente della seduta consiliare, Ins. Giuseppa Alagna, ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.
- La votazione espressa in forma palese peralzata di mano, dà il seguente risultato: Presenti n.12 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica, voti a favore n.8 ed astenuti n.4 (Piazza N., Dangelo G., Giuffrida A. e Cammalleri P.E.), come accertato dagli scrutatori precedentemente nominati;  
Per quanto sopra,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A**

- Di approvare in tutte le sue parti l’allegata proposta avente ad oggetto: “*IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO D’IMPOSTA 2024*”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- Di demandare al Responsabile dei Servizi Tributari tutti gli adempimenti gestionali successivi, necessari e conseguenti, scaturenti dal presente atto deliberativo.
- Quindi, il Presidente, procede con la successiva votazione per dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
- Con votazione a favore n. n.8, astenuti n.4 (Piazza N., Dangelo G., Giuffrida A. e Cammalleri P.E.) ed astenuti n.1 (Piazza N.), con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

**La seduta è stata sciolta alle ore 19:46**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

Ins. Giuseppa Alagna

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Dott. Nicola Piazza

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Domenico Catuara

Atto pubblicato sul sito del Comune in data \_\_\_\_\_ entro giorni \_\_\_\_\_ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

Cattolica Eraclea, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.02.2024;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);  
 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li 29/02/2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Domenico Catuara

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**



# COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## AREA IV SERVIZI TRIBUTARI E GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote  
anno d'imposta 2024.**

**ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE**

Cattolica Eraclea li 15-02-2024

	<b>Il Sindaco</b>
	<b>Santo Borsellino</b>



*Santo Borsellino*

## Il Responsabile dell'Area Servizi Tributari e Gestione Economica delle Risorse Umane

Premesso che:

- L'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- L'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- Considerato in particolare che:
  - il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
  - il comma 740 ha stabilito che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  - il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali e relative pertinenze;
  - il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
  - il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
  - il comma 747 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:
    - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
    - b) per per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
    - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Richiamata la disciplina dell'imposta IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:
  - 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento, con possibilità per il comune mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla di 0,1, punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
  - 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **Che questo Comune è esente dal pagamento dei terreni agricoli, ai sensi dell'art. 1, com. 758, let. d, legge n. 160/2019, come già espresso dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, ribadito dal D.L. n. 4 del 24.01.2015, misure urgenti in materia di esenzione IMU, convertito dalla Legge n. 34 del 24.03.2015;**
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. **Con l'art. 1 comma 837 della legge n. 197/2022 è stato aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;"**
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29.12.2022, n. 197;
- Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
- Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:
  - il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
  - il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;
- Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";
- **Considerato, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;**
- Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:  
 .Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. **Con l'art 1 comma 837 della legge 197/2022 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: " in deroga all'art 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";**
- Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", inserimento rinviato al 2025 dal citato art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023;
- Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- Richiamato a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- Richiamato, altresì, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".
- Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui: gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024;
- Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU;
- Vista la Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783, avente ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12.06.2020 che approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), modificata con delibera consiliare n. 31 del 01.09.2020;
- Atteso che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
- Ritenuto, per quanto sopra, approvare le aliquote IMU per l'anno 2024, come segue:

Tipologia immobile	Aliquota ‰	Note
Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7	Esenti	Escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9
Abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7	5,00 ‰	Detrazione di base € 200,00
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, ai sensi della normativa vigente	7,60 ‰	Riduzione del 50% della base imponibile
Altri immobili, comprese aree edificabili	7,60 ‰	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10)	10,60 ‰	Di cui 7,60 ‰ riservato allo Stato
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, che risultano iscritti al catasto in categoria D/10	1,00 ‰	Di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1996, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133
Abitazione principale posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso	0,00 ‰	
Terreni agricoli	Esenti	Ai sensi dell'art. 1, c. 758, lett. d, legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (c.d. fabbricati merce)	Esenti	Ai sensi dell'art. 1, c. 751, legge n. 160/2019

- Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto di dovere acquisire il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 67, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- Acquisiti sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

### PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, come segue:

Tipologia immobile	Aliquota ‰	Note
Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7	Esenti	Escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9
Abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7	5,00 ‰	Detrazione di base € 200,00
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, ai sensi della normativa vigente	7,60 ‰	Riduzione del 50% della base imponibile
Altri immobili, comprese aree edificabili	7,60 ‰	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10)	10,60 ‰	Di cui 7,60 ‰ riservato allo Stato
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, che risultano iscritti al catasto in categoria D/10	1,00 ‰	Di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1996, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133
Abitazione principale posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso	0,00 ‰	
Terreni agricoli	Esenti	Ai sensi dell'art. 1, c. 758, lett. d, legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (c.d. fabbricati merce)	Esenti	Ai sensi dell'art. 1, c. 751, legge n. 160/2019

- 3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024: per l'unità catastale appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

- 4) Di dare atto che la deliberazione di cui al presente atto entra in vigore il 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge n. 296 del 2006.
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 6) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, nonché alla normativa vigente;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D. Lgs n. 267/2000.

L'istruttore  
Responsabile del procedimento  
Geom. Francesco Maggio

Francesco Maggio

Il Funzionario Incaricato Elevata Qualificazione

Dott. Antonio Salvatore Piro

Antonio Salvatore Piro



Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

- In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dei Servizi Tributari

Dott. Antonio Salvatore Piro



- In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Bono Calogero Filippo



**COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**CERTIFICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI**

Verbale n. 5 del 23/02/2024

Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) –  
Approvazione aliquote anno 2024”

Espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) punto 3 del D. Lgs. 267/2000

**Il Revisore dei Conti** del Comune di Cattolica Eraclea, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, procede all’esame e al controllo amministrativo-contabile sulla conferma delle aliquote IMU per l’anno 2024, redigendo il presente verbale.

**Visto** la richiesta pervenuta in data 15/02/2024 tramite PEC la richiesta di parere a firma del Responsabile dell’Area Servizi Tributarî e Gestione Economica delle Risorse Umane dott. Antonio Salvatore Piro sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto “Conferma aliquote IMU per l’anno 2023”;

**Visto** l’art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, commi da 738 a 783;

**Visto** l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**Richiamato** l’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, il quale al comma 1, lett. B), n. 7, prevede che l’Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

**Visto** l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonchè l’approvazione dei Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;

**Visto** l’art. 1 comma 837 della legge n. 197/2022;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023 col quale i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**Richiamato** l’art. 6 – ter del Decreto Legge n. 132/2023 col quale si evidenzia la non obbligatorietà del Prospetto delle aliquote per l’anno 2024, spostandone la decorrenza a partire dal 2025.

**Esaminata** la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2024”.

**Dato atto** che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

**Visto** lo Statuto;

**Visto** il Regolamento di contabilità vigente;

**Visto** l’art. 49 del TUEL (recante “Pareri dei responsabili dei servizi”), come modificato dall’art. 3 e 147 bis del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213;

**Visto** il parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica espresso, in data 15/02/2024, dal Responsabile dell’Area Servizi Tributarî e Gestione Economica delle Risorse Umane dott. Antonio Salvatore Piro.

**Visto** il parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile espresso, in data 15/02/2024, dal Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono.

Il Revisore dei Conti

**Esprime** per quanto di sua competenza, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2024”.

Li 23/02/2024

Il Revisore dei conti  
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti